

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con contratto del 07/05/2001 Rep. n. 19257 veniva affidata alla ditta "I.C.O.P." s.r.l. di Pescara - Via Venezia n. 4, l'esecuzione dei lavori (Opere Edili - I lotto funzionale) relativi all'approvato progetto esecutivo per la realizzazione di una struttura residenziale per anziani (R.S.A. + Casa protetta e centro diurno), per un corrispettivo d'appalto di complessivi Euro 2.122.498,67 + IVA 10% = Euro 2.334.748,54;

- che, successivamente, con Determinazione n. 522 del 4.10.2001, veniva approvata, ai sensi dell'art. 134, X comma, del D.P.R. n. 554/99, una specifica perizia di variante e suppletiva, redatta dalla D.L. che determinava un aumento dell'anzidetto importo contrattuale quantificandolo in complessivi Euro 2.225.790,05 + IVA 10% = Euro 2.448.369,05 giusta atto di sottomissione del 23/10/2001 Rep. n. 19362 all'uopo sottoscritto;

- che con ulteriore Determinazione n. 36 del 23.01.2003 a seguito di perduranti negligenze, abbandono del cantiere, mancata ripresa dei lavori e gravi ritardi rispetto al presentato "programma-lavori" veniva disposta la risoluzione del suindicato contratto per colpa dell'appaltatore ai sensi dell'art. 119, 4 comma e segg. - D.P.R. n. 554/99;

Dato atto che tale risoluzione è stata notificata in data 31.01.2003 alla ditta "I.C.O.P." e che con raccomandata Prot. n. 1217 sempre del 31.01.03 è stata chiesta la preventiva escussione della cauzione definitiva di 212.249,87 Euro (L. 410.973.050) prestata dalla "ICOP" stessa a norma ed effetti dell'art. 30 - Legge 109/94 e art. 101 del D.P.R. 554, giusta polizza fidejussoria n. 190/071/00902794, in atti, emessa dalla "Vittoria Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Chieti in data 27.03.2001, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;

Dato altresì atto che la Direzione Generale della suddetta compagnia assicuratrice oltre a non effettuare il versamento della succitata somma garantita come invece previsto sia dalla normativa in materia, sia dalle Condizioni Generali (art. 5) e Particolari di Assicurazione, richiedeva specifica documentazione "tecnico-contabile" dell'appalto risolto, nonchè una quantificazione sia di eventuali crediti dell'appaltatore, sia dei danni subiti dal Comune appaltante ai fini di un'eventuale compensazione ex art. 1247 C.C. che, peraltro, sembra esclusa dalla più recente giurisprudenza di Cassazione (sent. Sez. I n. 9801/2000);

Vista, a tal proposito l'ultima raccomandata Prot. n. 1217/2003 del 25.05.2004, in atti, con la quale si è provveduto a specificare e quantificare i danni derivati e derivandi dall'inadempimento contrattuale di cui trattasi, fissando altresì un termine ultimo per il pagamento della somma garantita;

Preso atto che all'avvenuta scadenza di detto termine (28 giugno u.s.) nulla è pervenuto dalla Direzione Generale della "Vittoria Assicurazioni" S.p.A. con sede a Milano - Via Caldera, 21 per cui è necessario attivare il già paventato recupero in via giudiziale della somma in questione;

Constatato inoltre che ai sensi dell'art. 9, II c. delle "Condizioni Generali di Assicurazione" riportate nella polizza fidejussoria in questione, il foro competente per qualsiasi controversia è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente Garantito quindi, nella fattispecie, il Tribunale di Rimini;

Ritenuto quindi di agire in giudizio affidando nel contempo all'Avv. GAETANO ROSSI con studio in Rimini - Corso D'Augusto, n. 100 ove il Sindaco potrà eleggere proprio domicilio legale, l'incarico di patrocinare gli interessi del Comune, conferendogli la prescritta procura per il relativo mandato "ad litem";

A voti unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

- di autorizzare il Sindaco ad agire in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini, per l'escussione della cauzione definitiva di 212.249,87 Euro (L. 410.973.050) prestata dalla ditta "ICOP" s.r.l. di Pescara, a norma ed

effetti dell'art. 30 - Legge 109/94 e art. 101 del D.P.R. 554, giusta polizza fidejussoria n. 190/071/00902794 emessa dalla "Vittoria Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Chieti in data 27.03.2001, nell'ambito della disposta risoluzione contrattuale per colpa dell'appaltatore ex art. 119, 4 comma e segg. - D.P.R. n. 554/99, citata in premessa;

- di incaricare per l'azione in giudizio di cui sopra, al fine di patrocinare gli interessi del Comune conferendogli la prescritta procura, l'avv. Gaetano Rossi con studio in Rimini - Corso D'Augusto n. 100, ove il Sindaco elegge il proprio domicilio legale;

- di costituire a favore dell'incaricato legale un fondo spese di Euro 1.200,00 oltre C.P.A. 2% ed IVA 20% per un totale lordo di Euro 1.468,80 oltre a Euro 414,00 a titolo di versamento per contributo unificato, dando atto che detta complessiva spesa di Euro 1.882,80 (1.468,80 + 414,00) graverà sul Cap. 270.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2004 - Prenotazione di impegno n. 12070-;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL30398/ASD-DEL Delibera G.C. n. 100 del 04.08.2004 pag.
